

DELIBERAZIONE N. 15 DEL 16 LUGLIO-2014

OGGETTO: Ricorso al TAR Sardegna notificato in data 9 luglio 2014 (Prot. Ersu 6131) presentato dal
- Proposta di resistenza in giudizio e richiesta di Patrocinio
all' Avvocatura Distrettuale dello Stato.

- Vista la legge regionale 14 settembre 1987 n.37 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio nelle Università della Sardegna";
- Vista La Legge regionale 23 agosto 1995, n.20 relativa alla semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli Enti Strumentali della Regione Autonoma della Sardegna e nello specifico le norme di cui all'art. 6, commi 1, 2 e 3;
- Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31 "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- Vista La legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria), ed in particolare l'art.3, comma 20;
- Vista la nota prot. n. 22243 del 20 settembre 2012 della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale concernente "*Compensi agli organi di amministrazione degli enti regionali*" con la quale si comunica che, in ordine all'applicazione del succitato art. 6, comma 2 della L.R. 20 del 1995, in combinato disposto con l'art. 3, comma 20 della L.R. 3 del 2008, "*ai presidenti degli enti compresi nel secondo gruppo della tabella A spetta un compenso mensile pari all'80% della retribuzione fissa e di posizione del direttore generale dell'Amministrazione regionale*" e nella fattispecie si forniscono chiarimenti specifici sulla vigenza della "*distinzione tra presidenti degli enti compresi nel primo e nel secondo gruppo della citata tabella A*";
- Richiamata la determinazione del Direttore Generale dell'E.R.S.U. 22 marzo 2013, n. 24 con la quale, ritenuto doveroso procedere al recupero delle somme erogate non in conformità al dettato normativo nei confronti dei Consiglieri di Amministrazione, in carica e cessati, lo stesso ha impartito disposizioni volte alla determinazione degli importi delle indennità medesime, applicando tale orientamento a far data dall'entrata in vigore della succitata L.R. 5 marzo 2008, n. 3, e nello specifico l'art. 3, comma 20;

- Vista la nota prot. n. 003029 del 29.03.2013 del Direttore del Servizio Amministrativo dell'Ente, con la quale si comunica l'avvio del procedimento al _____, consigliere di amministrazione dell'Ente dal 24.10.2007 al 09.12.2010, nonché per parte del predetto periodo -ossia dal 04.02.2009 al 22.01.2010 - anche Presidente dell'Ente;
- Visto il ricorso giurisdizionale contraddistinto dal numero reg. gen. 403/2013 proposto dal _____ nanti il TAR Sardegna contro l'E.R.S.U. di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna volto tra gli altri, all'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della nota prot. n. 22243 del 20 settembre 2012 trasmessa dalla Direzione Generale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e della Determinazione D.G. dell'E.R.S.U. n. 24 del 22 marzo 2013 sopra citate;
- Vista l'Ordinanza n. 216/2013, emessa in data 26 giugno 2013 dal Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, di accoglimento dell'istanza cautelare proposta dal _____ contro E.R.S.U di Cagliari e Regione Autonoma della Sardegna e conseguente sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato;
- Atteso che in esecuzione dell'ordinanza sopra citata, con Determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo 9 luglio 2013 n. 388/A l'Ente ha disposto la sospensione del procedimento amministrativo di recupero somme di cui alla nota prot. n. 3032 del 29 marzo 2013, avviato nei confronti del _____, comunicata con nota E.R.S.U. prot. n. n. 7175 del 10 luglio 2013, nonché in via di autotutela anche la sospensione dei procedimenti amministrativi di recupero somme avviati nei confronti degli ex componenti il Consiglio di Amministrazione e nel caso di specie nei confronti del _____;
- Dato Atto che con nota prot. n. 7169 del 10 luglio 2013 l'Ente procedeva a comunicare al _____ l'intervenuta sospensione del procedimento amministrativo avviato con nota prot. ERSU n. 3029 del 29 marzo 2013;
- Rilevato che il _____ ha presentato l'atto di rinuncia al ricorso giurisdizionale (prot. n. 1264 del 13.02.2014) e di conseguenza il TAR Sardegna, con sentenza n. 00211/2014 del 05.03.2014, assunta al protocollo dell'Ente con numero 2230 del 18.03.2014, ha disposto, in via definitiva, l'estinzione del giudizio in argomento;

- Atteso che con determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo 8 maggio 2014 n.119, avente ad oggetto: *"Recupero somme erogate non in conformità al dettato normativo al componente il Consiglio di Amministrazione. Riavvio procedimento amministrativo per effetto della sentenza TAR Sardegna n. 21/2014 del 05.03.2014"*, l'Ente ha riavviato il procedimento di recupero somme sospeso con la determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 388 del 9.07.2013 sopra richiamata;
- Visto Il ricorso giurisdizionale (prot. Ersu n. 6131 del 9 luglio 2014) proposto dal nanti il TAR Sardegna contro l' E.R.S.U. di Cagliari e la Regione Autonoma della Sardegna per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del Direttore del Servizio Amministrativo n. 119 del 08.05.2014 avente ad oggetto: *"Recupero somme erogate non in conformità al dettato normativo al componente il Consiglio di Amministrazione. Riavvio procedimento amministrativo per effetto della sentenza TAR Sardegna n. 21/2014 del 05.03.2014"* nonchè di ogni altro presupposto, inerente e consequenziale;
- Condivisa la proposta del Direttore Generale ai sensi dell'art. 24 lett. d) della L.R. n.31/98, di resistenza in giudizio avvalendosi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
- Acquisito il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore Generale ai sensi della L. R. 14/1995


DELIBERA A MAGGIORANZA

(astenuto Pitirra)

- Di resistere nel giudizio promosso nanti il Tribunale Amministrativo Regionale da e di avvalersi della rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
- Di dare mandato al Direttore Generale affinchè disponga tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti della vigente normativa di cui alla L.R. 31/98 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Michela Mancuso



IL PRESIDENTE

Antonio Luca Funedda

